

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

CAPO IV

Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.

(1)

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 160

(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 100, L. R. 22/2007

Art. 161

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)(1)(2)(3)(5)(9)(15)(16)(17)(18)(19)(21)(22)(23)(24)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;

b)

(ABROGATA)

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

(4)(6)(7)(8)(10)(12)(13)(14)

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

(11)(20)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 136, L. R. 2/2006

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 109, L. R. 1/2007

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 138, L. R. 1/2007

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 46, L. R. 30/2007

5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009

6 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009

8 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 12/2010

- 9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 17/2010
- 10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 51, L. R. 11/2011
- 11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 58, L. R. 11/2011
- 12 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012
- 13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 15, L. R. 27/2012
- 14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 25, L. R. 5/2013
- 15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 6/2013
- 16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 74, L. R. 23/2013
- 17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 27/2014
- 18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 27/2014
- 19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2014
- 20 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 20, L. R. 27/2014
- 21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 19/2015
- 22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 19/2015
- 23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 54, L. R. 14/2016
- 24 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.

Art. 162

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2013